

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 3155/93 della Commissione, del 16 novembre 1993, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 1
- Regolamento (CE) n. 3156/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 5
- Regolamento (CE) n. 3157/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 146 804 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese 6
- Regolamento (CE) n. 3158/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 3 379 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento italiano 7
- Regolamento (CE) n. 3159/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano 8
- Regolamento (CE) n. 3160/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento 9
- Regolamento (CE) n. 3161/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 3162/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1993/94** 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CE) n. 3163/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, recante il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime specifico di approvvigionamento	18
Regolamento (CE) n. 3164/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova	19
Regolamento (CE) n. 3165/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	21
Regolamento (CE) n. 3166/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	23
Regolamento (CE) n. 3167/93 della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

93/592/CEE :

* Decisione n. 1/93 del comitato misto CEE-Finlandia, del 22 gennaio 1993, che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa	27
---	----

93/593/CEE :

* Decisione n. 1/93 del comitato misto CEE-Svezia, del 22 gennaio 1993, che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa	29
--	----

93/594/CEE :

* Decisione n. 2/93 del comitato misto CEE-Islanda, del 27 gennaio 1993, che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa	31
---	----

93/595/CEE :

* Decisione n. 1/93 del comitato misto CEE-Norvegia, del 16 febbraio 1993, che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa	33
---	----

93/596/CEE :

- * **Decisione n. 1/93 del comitato misto CEE-Austria, del 5 aprile 1993, che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 35

93/597/CEE :

- * **Decisione n. 1/93 del comitato misto CEE-Svizzera, del 5 aprile 1993, che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa** 37

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 1317/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, segnatamente ai fini dell'applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi fra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro (GU n. L 132 del 29. 5. 1993)** 39

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3155/93 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 1993****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regola-

mento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1993.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	3,75	155	29,00	7,17	25,02	1 033	3,06	6 980	8,05	2,93
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	61,42	2 512	469,26	117,87	409,78	16 892	49,57	115 375	132,40	46,90
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	19,62	802	149,89	37,65	130,89	5 395	15,83	36 854	42,26	14,98
1.40	0703 20 00	Agli	76,06	3 111	581,14	145,98	507,48	20 919	61,39	142 882	163,84	58,08
1.50	ex 0703 90 00	Porri	27,80	1 117	209,04	54,33	183,17	7 384	22,31	50 899	61,05	21,85
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	31,38	1 265	239,40	61,47	210,09	8 126	23,42	54 525	69,15	25,05
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	78,28	3 243	603,41	149,73	524,15	21 439	63,47	145 707	168,14	60,04
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	20,94	839	156,44	40,82	137,86	5 541	16,73	37 639	45,80	16,40
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	122,57	5 013	936,45	235,23	817,76	33 710	98,93	230 243	264,02	93,60
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	32,58	1 311	245,82	63,64	216,50	8 694	26,26	58 568	71,55	24,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	67,01	2 692	503,74	130,94	441,40	17 795	53,76	122 654	147,12	52,67
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	72,04	2 946	550,42	138,26	480,66	19 813	58,15	135 330	155,18	55,01
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	271,65	11 110	2 075,39	521,34	1 812,35	74 708	219,25	510 268	585,14	207,43
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	111,87	4 575	854,67	214,69	746,34	30 765	90,29	210 134	240,96	85,42
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Phaseolus</i> Ssp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi)	140,96	5 765	1 076,96	270,53	940,46	38 767	113,77	264 788	303,64	107,64
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	136,32	5 478	1 024,80	266,38	897,97	36 202	109,37	249 524	299,31	107,15
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	341,33	13 959	2 607,75	655,06	2 277,23	93 872	275,49	641 156	735,24	260,64
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	282,16	11 539	2 155,68	541,50	1 882,46	77 599	227,73	530 008	607,78	215,46
1.210	0709 30 00	Melanzane	70,35	2 877	537,51	135,02	469,38	19 349	56,78	132 156	151,54	53,72
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i>)	91,65	3 691	689,40	179,61	604,84	24 461	73,57	162 068	201,40	71,34
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	597,24	24 693	4 608,56	1 140,32	3 976,20	164 183	486,99	1 109 159	1 280,76	465,59
1.240	0709 60 10	Peperoni	69,29	2 833	529,36	132,97	462,27	19 055	55,92	130 153	149,25	52,91
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	49,65	1 995	373,28	97,03	327,09	13 186	39,83	90 889	109,02	39,02
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	56,97	2 330	435,31	109,35	380,13	15 670	45,98	107 028	122,73	43,51
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	46,39	1 897	354,44	89,03	309,52	12 759	37,44	87 145	99,93	35,42
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	41,93	1 715	320,38	80,48	279,77	11 532	33,84	78 770	90,32	32,02
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	122,23	4 998	933,82	234,57	815,46	33 615	98,65	229 594	263,28	93,33

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	128,98	5 275	985,41	247,53	860,51	35 472	104,10	242 279	277,83	98,49
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	29,84	1 207	234,16	57,53	200,13	8 076	24,33	54 325	64,72	22,67
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	33,30	1 362	254,47	63,92	222,21	9 160	26,88	62 565	71,74	25,43
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	18,95	775	144,78	36,36	126,42	5 211	15,29	35 596	40,81	14,47
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	86,66	3 544	662,13	166,32	578,21	23 835	69,95	162 797	186,68	66,18
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	32,49	1 329	248,27	62,36	216,80	8 937	26,22	61 042	69,99	24,81
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	38,27	1 586	295,04	73,21	256,29	10 482	31,03	71 245	82,21	29,36
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	46,59	1 905	355,97	89,42	310,86	12 814	37,60	87 523	100,36	35,58
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	47,53	1 944	363,17	91,23	317,14	13 073	38,36	89 292	102,39	36,30
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	133,77	5 470	1 021,99	256,72	892,45	36 789	107,96	251 272	288,14	102,14
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	40,36	1 650	308,38	77,46	269,30	11 101	32,58	75 822	86,94	30,82
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	57,45	2 349	438,98	110,27	383,34	15 802	46,37	107 930	123,76	43,87
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	147,66	6 039	1 128,16	283,39	985,17	40 611	119,18	277 377	318,08	112,76
2.110	0807 10 10	Cocomeri	3,86	161	29,78	7,32	25,97	1 070	3,12	7 218	8,24	3,00
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	47,58	1 946	363,53	91,31	317,45	13 086	38,40	89 379	102,49	36,33
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	130,09	5 320	993,89	249,66	867,92	35 777	105,00	244 364	280,22	99,34
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	46,73	1 911	357,07	89,69	311,81	12 853	37,72	87 792	100,67	35,69
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	239,04	9 776	1 826,27	458,76	1 594,80	65 741	192,93	449 019	514,91	182,54
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	80,23	3 281	612,99	153,98	535,29	22 066	64,76	150 713	172,83	61,26
2.150	0809 10 00	Albicocche	247,86	9 982	1 864,34	485,74	1 635,68	66 149	198,97	438 280	544,67	192,93
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	102,26	4 136	802,32	197,13	685,71	27 672	83,37	186 134	221,74	77,70
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	133,01	5 440	1 016,23	255,27	887,43	36 581	107,36	249 857	286,52	101,57

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	158,66	6 488	1 212,15	304,49	1 058,52	43 634	128,05	298 027	341,76	121,15
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	103,13	4 217	787,91	197,92	688,04	28 362	83,23	193 720	222,14	78,75
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	380,69	15 569	2 908,46	730,60	2 539,82	104 697	307,26	715 090	820,02	290,70
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 048,0	42 174	7 906,65	2 047,19	6 963,49	279 647	844,87	1 883 741	2 301,55	803,54
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del • Vaccinium myrtillus •)	102,94	4 142	776,64	201,08	684,00	27 469	82,98	185 034	226,07	78,92
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	109,55	4 480	837,00	210,25	730,91	30 130	88,42	205 790	235,98	83,66
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	70,15	2 869	535,97	134,63	468,04	19 293	56,62	131 778	151,11	53,57
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	135,80	5 554	1 037,54	260,63	906,03	37 348	109,61	255 096	292,53	103,70
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	507,61	20 760	3 965,47	971,23	3 390,61	139 681	417,68	939 404	1 090,83	393,84

REGOLAMENTO (CE) N. 3156/93 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1993
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1693/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3105/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1693/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 0,51 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 3157/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

**recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di
146 804 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 146 804 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento francese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento francese procede ad una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 146 804 t di sorgo da esso detenuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 novembre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 gennaio 1994.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento francese al seguente indirizzo :

Office national interprofessionnel des céréales (ONIC)
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
(telex : OFIBLE A 27807 F).

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

REGOLAMENTO (CE) N. 3158/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di
3 379 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 3 379 t di sorgo detenuto dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento italiano procede ad una gara

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

permanente per la rivendita sul mercato interno di 3 379 t di sorgo da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 novembre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 gennaio 1994.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento italiano al seguente indirizzo :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro, 81
I—00100 Roma
(tel. : 49 49 91 ; telex : 62 03 31).

Articolo 3

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

REGOLAMENTO (CE) N. 3159/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

recante apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno indire una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento italiano ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento francese procede ad una gara

permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 novembre 1993.
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 gennaio 1994.
3. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento italiano al seguente indirizzo :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro, 81
I-00100 Roma
(tél. : 49 49 91 ; telex : 62 03 31).*Articolo 3*

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle partite.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

REGOLAMENTO (CE) N. 3160/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

All'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93, il testo della seconda frase del paragrafo 1 è soppresso.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

Articolo 2

considerando che, per permettere l'esecuzione delle esportazioni, è opportuno modificare il periodo per l'espletamento delle formalità doganali e il termine di validità del titolo di esportazione previsti dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1194/93⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3143/93⁽⁵⁾, (CEE) n. 1195/93⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3075/93⁽⁷⁾, (CEE) n. 1196/93⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3144/93⁽⁹⁾, (CEE) n. 1198/93⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3018/93⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1192/93⁽¹²⁾, (CEE) n. 1193/93⁽¹³⁾, (CEE) n. 1197/93⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1513/93⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 1514/93⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 1515/93⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 1516/93⁽¹⁸⁾ e (CEE) n. 1517/93⁽¹⁹⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2830/93⁽²⁰⁾; che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale ;

Il testo dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 3*

Le offerte non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*).

(*) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.»

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93, la data del « 25 novembre 1993 » è sostituita dal « 24 febbraio 1994 ».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 è soppresso.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 23.

⁽¹¹⁾ GU n. L 270 del 30. 10. 1993, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 5.

⁽¹³⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 20.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 15.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 18.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 21.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 24.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 27.

⁽²⁰⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3161/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è opportuno modificare il termine di validità del titolo di esportazione previsto dal regolamento (CEE) n. 1961/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2824/93⁽⁵⁾; che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1961/93, il primo comma è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1961/93, la data del « 25 novembre 1993 » è sostituita dal « 24 febbraio 1994 ».

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 3162/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1993/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti annuali intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un lungo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di questi paesi l'accesso al frumento tenero panificabile per la campagna 1993/94 a condizioni adeguate alla situazione di forte concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che gli organismi di intervento francese e tedesco dispongono di ingenti scorte di frumento tenero panificabile di buona qualità; che è quindi opportuno consentire la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dagli organismi suddetti, destinandola ai paesi ACP in modo da soddisfare i loro bisogni quantitativi e qualitativi; che per evitare che gli effetti economici di tale operazione si estendano alla campagna successiva è necessario che la spedizione del frumento tenero aggiudicato verso i paesi destinatari venga effettuata entro il 31 agosto 1994;

considerando che, per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione o miglioramento mensile; che occorre fissare speciali modalità per assicurare la regolarità delle operazioni e i controlli relativi; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel

contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1993/94 vengono indette due gare permanenti per l'esportazione di:

- 500 000 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento francese,
- 100 000 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento tedesco.

2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.

3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 500 000 t di frumento tenero panificabile francese e le 100 000 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.

4. Gli organismi di intervento interessati pubblicano un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
 - peso specifico,
 - tenore di umidità,
 - indice di Hagberg,
 - percentuale di impurità e chicchi germinati,
 - tasso di proteine.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

5. Essi pubblicano detto bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per le prime gare parziali scade mercoledì 24 novembre 1993, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 1° dicembre 1993.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento interessato.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

— l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese di destinazione, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero panificabile per esportazione a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I,

— sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. L'offerente, qualora sulla base di tale contratto partecipi contemporaneamente a gare indette nei due Stati membri interessati, è tenuto a farne menzione nella sua offerta. All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando se del caso il nome degli offerenti di cui trattasi.

Articolo 5

1. Per le esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 30 giugno 1994.

3. Il titolo obbliga ad esportare nel o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Limitatamente al 10 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾ i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

1. L'aggiudicatario informa per iscritto l'ammassatore e l'organismo di intervento con almeno 10 giorni di anticipo della sua intenzione di ritirare la merce.

2. Prima che la partita aggiudicata venga ritirata l'organismo di intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo di un campione rappresentativo, secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽²⁾.

Se dalle analisi effettuate su tale campione risulta una differenza rilevante tra la qualità del frumento da ritirare e la qualità descritta nel bando di gara di cui all'articolo 1 del presente regolamento l'aggiudicatario può rifiutare la merce.

Per differenza rilevante si intende un divario di oltre un chilo per il peso specifico, di un punto percentuale per il tenore di umidità, di dieci punti per l'indice di Hagberg, di un punto percentuale per il tasso di proteine, di un punto percentuale per le impurità di cui al punto B 2 e 4 e di un punto percentuale per le impurità di cui al punto B 5, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e per la segala cornuta, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

3. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto dal paragrafo 2, seconda frase, l'organismo d'intervento fornisce all'aggiudicatario entro un termine massimo di otto giorni un'altra partita di frumento tenero d'intervento della qualità prevista e senza spese supplementari.

4. Se per motivi imputabili all'organismo di intervento il ritiro del frumento tenero è ritardato di oltre cinque giorni rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

5. A partire dal momento del ritiro i rischi e le spese di magazzinaggio sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 70 ECU per tonnellata, di cui un importo di 25 ECU per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 45 ECU per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (1):

- l'importo di 45 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità,
- l'importo di 25 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18

e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (2).

3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 ECU/10 t per giorno di ritardo.

Tale indennizzo non è a carico del FEOAG.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento e in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5 devono recare la menzione:

- Trigo blando panificable de intervención sin derecho a restitución, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) n° 3162/93,
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse bestemt for (navnet på det eller de pågældende AVS-lande), forordning (EF) nr. 3162/93,
- Interventions-Brotweichweizen ohne Ausfuhrerstattung, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten) — Verordnung (EG) Nr. 3162/93,
- μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, που δεν παρέχει δικαίωμα επιστροφής, προοριζόμενος για (όνομα της χώρας ΑΚΕ ή των χωρών ΑΚΕ), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3162/93,
- Intervention common wheat of breadmaking quality not eligible for refund, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 3162/93,
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas droit à restitution, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) n° 3162/93,
- Frumento tenero d'intervento panificabile non dante diritto a restituzione, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 3162/93,
- Zachte broodtarwe uit interventie, zonder recht op restitutie, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 3162/93,
- Trigo brando panificável de intervenção que não dá direito a uma restituição, destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) n° 3162/93.

(1) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(2) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

2. L'assoggettamento del frumento tenero aggiudicato e ritirato ad uno dei regimi di deposito doganale o di zona franca deve terminare entro il 31 agosto 1994.

Articolo 10

1. Gli organismi di intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in

modo conforme allo schema che figura nell'allegato III e ai numeri indicati nell'allegato IV.

2. Essi informano mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seychelles
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Nigeria	Maurizio
Burkina Faso	Camerun	
Gambia	Guinea Equatoriale	
Guinea Bissau	São Tomé e Príncipe	
Guinea	Gabon	
Capo Verde	Congo	
Sierra Leone	Zaire	
Liberia	Ruanda	
Costa d'Avorio	Burundi	
Ghana		
Togo		

ALLEGATO II

Regioni di magazzino	Quantitativi (in tonnellate)
FRANCIA :	
Châlons	10 000
Dijon	25 000
Nantes	70 000
Paris	25 000
Poitiers	40 000
Orléans	330 000
GERMANIA :	
Schleswig-Holstein/Hamburg	
Niedersachsen/Bremen	57 679
Berlin/Brandenburg	
Mecklenburg-Vorpommern	20 922
Sachsen	
Sachsen-Anhalt	
Thüringen	21 393

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di 500 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo di intervento francese e di 100 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 3162/93]

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Prezzo di offerta (in ECU/t) (¹)	Abbuoni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(¹) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le riduzioni relativi alla partita a cui si riferisce l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da utilizzare a Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI/C/1 (all'attenzione dei sigg. Thibault/Brus):

- per telex : 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci)
- per fax : 295 25 15
296 10 97
296 20 05

REGOLAMENTO (CE) N. 3163/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

recante il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime specifico di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime specifico di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli, nonché l'importo dell'aiuto;

considerando che, per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 nel settore dei prodotti lattiero-caseari, è necessario fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento annuo in prodotti lattiero-caseari per tali isole, dato che le altre disposizioni in materia sono previste nel citato regolamento recante le modalità di applicazione;

considerando che, per permettere l'applicazione immediata del succitato regime, è necessario che la presente misura acquisti efficacia a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi di prodotti lattiero-caseari che rientrano nel bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e che beneficiano dell'aiuto comunitario per la fine del 1993 e per tutto il 1994, sono i seguenti:

(in t)

Codice NC	Prodotto	Elenco delle isole	Quantità	
			1993	1994
ex 0403 10	Iogurt	Gruppo A	500	2 000
		Gruppo B	1 250	5 000

2. La validità dei certificati di aiuto è di sessanta giorni a partire dalla data dell'effettivo rilascio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 3164/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1993

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile

originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni ⁽¹⁾	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 11 10	01	190,00
0408 91 10	02	160,00

⁽¹⁾ Origine :

01 Stati Uniti d'America,

02 Russia, Estonia e Belarus.

REGOLAMENTO (CE) N. 3165/93 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3145/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 16. 11. 1993, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	35,31 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,31 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,31 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,31 ⁽¹⁾
1701 91 00	42,26
1701 99 10	42,26
1701 99 90	42,26 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 3166/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16

novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽⁸⁾
0709 90 60	82,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	82,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	36,78 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	75,71
1001 90 99	75,71 ⁽⁸⁾
1002 00 00	112,66 ⁽⁶⁾
1003 00 10	119,26
1003 00 20	119,26
1003 00 80	119,26 ⁽⁸⁾
1004 00 00	90,74
1005 10 90	82,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	82,35 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	99,31 ⁽⁸⁾
1008 10 00	25,19 ⁽⁸⁾
1008 20 00	25,45 ⁽⁸⁾
1008 30 00	23,99 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	23,99
1101 00 00	143,52 ⁽⁸⁾
1102 10 00	195,25
1103 11 30	92,03
1103 11 50	92,03
1103 11 90	166,51
1107 10 11	145,64
1107 10 19	111,57
1107 10 91	223,16 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	169,50 ⁽⁸⁾
1107 20 00	195,73 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 360/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 3167/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 novembre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 novembre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	17,11	18,57	14,91
1001 90 99	0	17,11	18,57	14,91
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	23,95	26,00	20,89
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
1107 10 11	0	30,46	33,05	26,54	26,54
1107 10 19	0	22,76	24,70	19,83	19,83
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-FINLANDIA

del 22 gennaio 1993

che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(93/592/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Finlandia prevede il riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato se con queste modifiche insorge una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in causa; che essa prevede anche il ripristino della regola d'origine in questione, in vigore anteriormente alla decisione n. 1/88;

considerando che la regola d'origine applicabile ai liquori e ad altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli d'uova, della voce SA ex 2208, stabilita con decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Finlandia, dev'essere modificata per ripristinare la sostanza di questa regola quale era stabilita prima dell'introduzione del Sistema armonizzato,

DECIDE :

Articolo 1

La voce e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Finlandia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

G. GIOLA

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i prodotti non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2208	Liquori e altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli di uova	Fabbricazione in cui : — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato arak in proporzione non superiore al 5 % in volume del prodotto e — l'uva o le sostanze derivate dall'uva utilizzate devono essere ottenute interamente

DECISIONE N. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA
del 22 gennaio 1993

che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(93/593/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svezia prevede il riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato se con queste modifiche insorge una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in causa ; che essa prevede anche il ripristino della regola d'origine in questione, in vigore anteriormente alla decisione n. 1/88 ;

considerando che la regola d'origine applicabile ai liquori e ad altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli d'uova, della voce SA ex 2208, stabilita con decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svezia, dev'essere modificata per ripristinare la sostanza di questa regola quale era stabilita prima dell'introduzione del Sistema armonizzato,

DECIDE :

Articolo 1

La voce e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svezia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1993.

Per il Comitato misto

Il Presidente

L. ANELL

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i prodotti non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2208	Liquori e altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli di uova	Fabbricazione in cui : — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato arak in proporzione non superiore al 5 % in volume del prodotto e — l'uva o le sostanze derivate dall'uva utilizzate devono essere ottenute interamente

DECISIONE N. 2/93 DEL COMITATO MISTO CEE-ISLANDA

del 27 gennaio 1993

che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(93/594/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Islanda prevede il riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato se con queste modifiche insorge una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in causa ; che essa prevede anche il ripristino della regola d'origine in questione, in vigore anteriormente alla decisione n. 1/88 ;

considerando che la regola d'origine applicabile ai liquori e ad altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli d'uova, della voce SA ex 2208, stabilita con decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Islanda, dev'essere modificata per ripristinare la sostanza di questa regola quale era stabilita prima dell'introduzione del Sistema armonizzato,

DECIDE :

Articolo 1

La voce e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Islanda.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1993.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

H. HAFSTEIN

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i prodotti non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2208	Liquori e altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli di uova	Fabbricazione in cui : — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato arak in proporzione non superiore al 5 % in volume del prodotto e — l'uva o le sostanze derivate dall'uva utilizzate devono essere ottenute interamente

DECISIONE N. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA

del 16 febbraio 1993

che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(93/595/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Norvegia prevede il riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato se con queste modifiche insorge una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in causa ; che essa prevede anche il ripristino della regola d'origine in questione, in vigore anteriormente alla decisione n. 1/88 ;

considerando che la regola d'origine applicabile ai liquori e ad altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli d'uova, della voce SA ex 2208, stabilita con decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Norvegia, dev'essere modificata per ripristinare la sostanza di questa regola quale era stabilita prima dell'introduzione del Sistema armonizzato,

DECIDE :

Articolo 1

La voce e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Norvegia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1993.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

G. GIOLA

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i prodotti non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2208	Liquori e altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli di uova	Fabbricazione in cui : — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato arak in proporzione non superiore al 5 % in volume del prodotto e — l'uva o le sostanze derivate dall'uva utilizzate devono essere ottenute interamente

DECISIONE N. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-AUSTRIA

del 5 aprile 1993

che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(93/596/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Austria prevede il riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato se con queste modifiche insorge una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in causa ; che essa prevede anche il ripristino della regola d'origine in questione, in vigore anteriormente alla decisione n. 1/88 ;

considerando che la regola d'origine applicabile ai liquori e ad altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli d'uova, della voce SA ex 2208, stabilita con decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Austria, dev'essere modificata per ripristinare la sostanza di questa regola quale era stabilita prima dell'introduzione del Sistema armonizzato,

DECIDE :

Articolo 1

La voce e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Austria.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 5 aprile 1993.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

G. GIOLA

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i prodotti non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2208	Liquori e altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli di uova	Fabbricazione in cui : — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato arak in proporzione non superiore al 5 % in volume del prodotto e — l'uva o le sostanze derivate dall'uva utilizzate devono essere ottenute interamente

DECISIONE N. 1/93 DEL COMITATO MISTO CEE-SVIZZERA

del 5 aprile 1993

che completa e modifica, nel quadro della dichiarazione comune relativa al riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

(93/597/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in prosieguo denominato « protocollo n. 3 », in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera prevede il riesame delle modifiche apportate alle regole d'origine in seguito all'introduzione del Sistema armonizzato se con queste modifiche insorge una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in causa; che essa prevede anche il ripristino della regola d'origine in questione, in vigore anteriormente alla decisione n. 1/88;

considerando che la regola d'origine applicabile ai liquori e ad altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli d'uova, della voce SA ex 2208, stabilita con decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svizzera, dev'essere modificata per ripristinare la sostanza di questa regola quale era stabilita prima dell'introduzione del Sistema armonizzato,

DECIDE :

Articolo 1

La voce e le relative regole figuranti nell'elenco allegato alla presente decisione sostituiscono la voce e le regole corrispondenti figuranti nell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svizzera.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 5 aprile 1993.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

G. GIOLA

ALLEGATO

Codice SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i prodotti non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2208	Liquori e altre bevande alcoliche contenenti saccarosio, zucchero invertito, uova o gialli di uova	Fabbricazione in cui : — tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato arak in proporzione non superiore al 5 % in volume del prodotto e — l'uva o le sostanze derivate dall'uva utilizzate devono essere ottenute interamente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1317/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, segnatamente ai fini dell'applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi fra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 132 del 29 maggio 1993)

A pagina 81, lettere o) e p), colonna « Designazione delle merci », prima riga:

anziché: « capra »,

leggi: « pecora ».
